

## RIFORME ISTITUZIONALI

REDATTRICE: Paola Garro

La novità di maggior rilievo da segnalare nel quadro della legislazione 2013 è rappresentata dalla legge statutaria n. 18 il cui iter è iniziato nell'anno precedente con la prima delle due approvazioni avvenuta in data 24 ottobre 2012, la successiva avvenuta in data 15 gennaio 2013 e la promulgazione avvenuta il 24 aprile 2013, in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum. Con tale legge si è modificato lo Statuto nella parte relativa alla previsione del numero dei consiglieri, che dagli attuali cinquantacinque passano a 40 – oltre al Presidente della Giunta regionale; conseguentemente, è stata prevista anche la riduzione del numero dei componenti l'Ufficio di presidenza, che risulta composto da cinque membri rispetto agli attuali sette. Le modifiche riguardano anche il numero degli assessori, che è ridotto a otto, e l'abolizione del vitalizio. L'efficacia delle disposizioni modificative decorre con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della legge statutaria. Le modifiche descritte, pertanto, avranno efficacia con l'inizio della X legislatura consiliare.

Si tratta, in tutti i casi, di modifiche approvate in attuazione di una serie di adempimenti richiesti alle regioni dalla normativa statale. Invero, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, avevano imposto alle regioni, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo di adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ad una serie di parametri indicati dalla normativa in parola che ha superato indenne anche il vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 198 del 2012). In particolare, le lettere a) e b) del comma 1, del citato articolo, avevano posto la necessità per la Toscana, in ragione della sua consistenza demografica, di una riduzione del numero dei consiglieri regionali e degli assessori regionali rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, con efficacia a valere dalla legislatura successiva a quella di entrata in vigore dello stesso decreto. La suddetta disposizione è stata poi ripresa nel successivo decreto-legge 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012. La riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori è avvenuta, come già anticipato, attraverso la modifica degli articoli 6 e 35 dello Statuto, con conseguenti modifiche anche degli articoli 14 e 31 per armonizzarne il testo complessivo. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 14 – la cui previsione è stata anch'essa confermata dal decreto-legge 174 del 2012 – interviene sulla materia del vitalizio, prevedendo il passaggio per i consiglieri regionali ad un sistema a carattere contributivo. Anche per quest'ultimo aspetto è stato necessario, pertanto, intervenire sullo Statuto eliminando il riferimento previsto nell'articolo

9 al precedente sistema di vitalizio, ferma restando la competenza della legge regionale a disciplinare compiutamente il passaggio tra i due sistemi, definendone tempi e modalità, cosa che in parte è già avvenuta con la legge regionale n. 85 del 27 dicembre 2012 che, tra le modifiche apportate alla legge regionale n. 3 del 2009 recante il testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale, ha introdotto l'articolo 10 bis concernente, appunto, la soppressione dell'assegno vitalizio.

Le modifiche relative alla riduzione del numero dei consiglieri regionali pongono le basi per due interventi di modifica normativa che dovranno realizzarsi nel corso del 2014.

In primo luogo, deve essere concluso l'iter di approvazione della riforma della legge elettorale. E' stato attivato già da tempo un gruppo di lavoro politico incaricato della predisposizione di una proposta di legge. I lavori del gruppo si sono ora trovati a procedere in parallelo con la riforma elettorale nazionale rispetto alla quale potrebbero, comunque, determinarsi caratteri autonomi e scelte diverse. La Toscana, unica regione ad aver già nel 2004 disciplinato le cosiddette primarie, intende ora rimettere mano all'intero *corpus* legislativo in materia elettorale, da un lato confermando la previsione dell'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, e dall'altro, per quanto riguarda la composizione del Consiglio regionale, adottando un sistema che garantisca comunque un rapporto "più diretto" tra elettori ed eletti attraverso, in particolare, l'eliminazione del cosiddetto listino ed anche la possibile previsione di preferenze, di cui si sta discutendo.

Altra modifica da realizzare riguarda il regolamento interno dell'assemblea legislativa con riferimento sia al numero delle commissioni consiliari permanenti (attualmente sette) che dovrà necessariamente essere adattato al ridotto numero dei consiglieri, che ad una verifica complessiva dell'organizzazione e della tempistica dei lavori consiliari. Anche per questa operazione è già stato costituito un apposito gruppo di lavoro.

Si segnala, infine, la volontà di sottoporre ad una revisione generale l'insieme delle leggi che disciplinano gli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale al fine di attivare maggiori sinergie con l'assetto complessivo della struttura consiliare per la quale si avverte fortemente la necessità di una riorganizzazione complessiva.